Città di Cardano al Campo
Settore Servizi alla Persona

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI CARDANESI

Approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 52 del 5.11.2013
Aggiornamento ISTAT DT SP 83 del 29.10.2024

Art. 1 - Finalità

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo dell'istruzione secondo lo spirito dell'art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, il Comune di Cardano al Campo, con il presente regolamento, disciplina l'erogazione di borse di studio a studenti cardanesi.
2. La concessione del beneficio si propone di favorire la prosecuzione degli studi dopo la scuola dell'obbligo, di gratificare i giovani che conseguono buoni risultati nel campo degli studi e le cui famiglie si trovino in determinate situazioni economiche.

Art. 2 – Numero e valore delle borse di studio

1. L'Amministrazione Comunale istituisce le seguenti borse di studio:
   a. borse di studio del valore di € 400,00 in favore degli studenti iscritti alla scuola secondaria di 1° grado;
   b. borse di studio del valore di € 520,00 in favore degli studenti della scuola secondaria di 2° grado;
   c. borse di studio del valore di € 520,00 in favore degli studenti della scuola secondaria di 2° grado lavoratori;
   d. borse di studio del valore di € 1.000,00 in favore di studenti universitari (per inserimento in graduatoria si rimanda al successivo art. 7);
   e. borse di studio del valore di € 1.000,00 in favore di studenti universitari lavoratori.

2. La Giunta Comunale definirà annualmente la quantità delle borse di studio assegnabili, in relazione alle disponibilità del bilancio comunale e potrà eventualmente incrementarne il valore.
3. Potrà, inoltre, con atto motivato, intitolare le borse di studio ad un personaggio la cui figura sia o sia stata particolarmente significativa per la comunità cardanese.

Art. 3 - Requisiti per l'accesso al beneficio per la scuola secondaria di 1° grado e di 2° grado.

1. Potranno accedere al beneficio gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
- essere residenti nel Comune di Cardano al Campo dall'inizio dell'anno scolastico;
- essere iscritti ad una scuola secondaria di 1° grado statale, o ad una scuola secondaria di 2° grado statale, o paritaria o legalmente riconosciuta;
- essere iscritti per la prima volta alla classe frequentata nell'anno di riferimento;
- aver conseguito, nell'anno scolastico indicato dal bando, una media di voti di almeno 7.00/10.00 (la media indicata viene effettuata senza considerare la valutazione nella disciplina religiosa);
- appartenere ad un nucleo familiare con ISEE (indicatore della situazione economica equivalente, come determinato D.Lgs.109/98 e successive modificazioni) come riportato al successivo art. 5.

Art. 4 - Requisiti per l'accesso al beneficio per gli studenti universitari.

1. Possono accedere al beneficio gli studenti universitari in possesso dei seguenti requisiti:
   - essere residenti nel Comune di Cardano dall'inizio dell'anno scolastico;
   - essere regolarmente iscritti, in corso, a partire dal secondo anno, ad una qualsiasi università italiana o dell'Unione Europea;
   - aver superato tutti gli esami previsti nel piano di studi della facoltà o nel piano di studi proposto dallo studente, approvato dal Consiglio di facoltà, fino all'anno accademico precedente quello in corso al momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio, con una votazione media* di **almeno 26/30;**
   - per il voto di laurea la domanda di borsa di studio può essere presentata se è stata ottenuta la votazione di almeno **87/110;**
   - per gli studenti lavoratori il numero degli esami sostenuti non dovrà essere inferiore ai 4/5 degli esami previsti nel piano di studi;
   - è considerato studente lavoratore colui che, nell'anno accademico per il quale partecipa al bando, ha svolto attività retribuita per almeno 18 ore settimanali, per un periodo anche frazionato, della durata di mesi sei;
   - appartenere ad un nucleo familiare con ISEE (indicatore della situazione economica equivalente, come determinato D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni) come riportato al successivo art. 5.

Art. 5 – Punteggi e graduatorie

1. Ai fini della formazione delle graduatorie, vengono presi in considerazioni:
   - criteri di merito;
   - criteri di reddito, valutato attraverso l'indicatore dell'ISEE.
2. La valutazione del merito viene effettuata in base ai seguenti criteri:

Criteri per la formazione della graduatoria di merito						
		Scuola secondaria di 1° grado	**Scuola secondaria di 2° grado**	**Università**		
	Media votazioni	**Punti**	**Punti**	**Media votazioni**	**Voto di laurea**	**Punti**
Graduatoria di merito	da 7.00 a 7.99	4	4	26/30	da 87 a 89	2
	da 8.00 a 8.99	6	6	27/30	da 90 a 93	3
	da 9.00	8	8	28/30	da 94 a 97	5
	lode	2	2	29/30	da 98 a 99	7
				30/30	100	8
				per ogni lode		1
				per lode di laurea		2
Per Scuola secondaria di 1° e di 2° grado						
La media delle votazioni deve essere riferita al secondo quadrimestre dell'anno scolastico considerato.						
Per gli studenti della classe terza e della classe quinta si considera la votazione complessiva riportata nell'esame finale.						
Per studenti universitari						
Per gli studenti universitari che si laureano in corso viene considerato il voto di laurea.						
Per gli studenti universitari che hanno completato gli studi, in corso, senza aver ancora discusso la tesi di laurea, si considera la media dei voti riportati nell'ultimo anno accademico.						

3. La valutazione del reddito viene effettuata in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ed alla composizione del nucleo familiare, come risulta dallo stato di famiglia al momento della presentazione della domanda, determinando l'attribuzione dei punteggi come di seguito indicato:

Criteri per la formazione della graduatoria in base all'ISEE				
		ISEE		ISEE
ISEE (valore aggiornato ISTAT 2021)	da	0,00	da	19.908,32
	a	19.908,33	a	35.977,96
Punteggio da attribuire in base al numero dei componenti il nucleo familiare:				
Da 1 a 3	**Punti**	2,00		1,00
4		2,50		1,50
5		3,00		2,00
6		3,50		2,50
7 e oltre		4,00		3,00

4. Il valore degli scaglioni dell'ISEE verrà aggiornato annualmente d'ufficio con l'indice ISTAT.

Art 6 – Domanda di assegnazione delle borse di studio

1. L'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune procederà annualmente alla pubblicazione di apposito bando nel quale verrà indicato il numero e il valore delle borse di studio e ogni altra utile informazione per gli interessati.
2. Il bando sarà pubblicizzato tramite sito internet del Comune, affissione di avvisi sul territorio comunale e presso le sedi scolastiche, comunicazione agli organi di stampa locali, predisposizione di volantino divulgativo da diffondere anche presso gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado aventi sede al di fuori del territorio comunale.
3. Le domande, redatte su appositi moduli predisposti dall'ufficio Istruzione, scaricabili anche dal sito internet, dovranno essere consegnate o comunque pervenire all'ufficio Protocollo del Comune entro il termine fissato dal bando (di norma entro il 30 ottobre).
4. Per gli studenti minorenni le domande dovranno essere sottoscritte da uno dei genitori o dal soggetto esercitante la potestà genitoriale.
5. L'incompletezza o la mancanza della documentazione richiesta e delle informazioni necessarie per la valutazione, l'arrivo al Protocollo della domanda, ancorché spedita per posta ordinaria, oltre il termine indicato, renderanno l'istanza irricevibile.
6. Per le domande spedite con raccomandata farà fede la data del timbro postale di spedizione.
7. Verranno effettuati i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dai beneficiari delle borse di studio, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2000.

Art 7 -- Graduatorie

1. Le graduatorie saranno approvate con determinazione del responsabile del settore Servizi alla Persona.
2. A parità di condizione, verrà data priorità alle domande come di seguito indicato:
   a. Scuola media di 1° e di 2° grado: ISEE più basso. In caso di ulteriore parità verrà preso in considerazione il miglior risultato scolastico e, in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio;

b. Università: durante il corso di studi verrà utilizzato il criterio di cui alla precedente lettera. In presenza di laurea conseguita, si darà precedenza agli studenti con diploma di laurea magistrale, rispetto al diploma di laurea triennale. In caso di graduatoria fra concorrenti in possesso di laurea magistrale e di laurea specialistica, verrà data priorità alle domande con ISEE più basso. In caso di ulteriore parità verrà preso in considerazione il miglior risultato scolastico e, in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio.

3. Dell'approvazione della graduatoria verrà data notizia mediante apposito avviso all'Albo pretorio *on line* del Comune, per almeno 10 giorni, sul sito Internet del Comune e presso le Scuole cardanesi.
4. Le graduatorie saranno a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Pubblica Istruzione e gli studenti risultati assegnatari delle borse di studio saranno avvisati per iscritto o tramite posta elettronica.
5. Il medesimo studente non può risultare assegnatario della borsa di studio comunale di cui al presente regolamento per 2 anni consecutivi.

Art. 8 – Eventuale utilizzo di fondi residui

1. In caso di parziale o totale mancata assegnazione delle borse previste per i diversi ordini di studio, per carenza di aventi diritto, gli importi non assegnati verranno ripartiti come segue:

<table>
<tr><td colspan="2">Borse di studio per studenti universitari:</td></tr>
<tr><td>Residuo relativo alle borse di studio per studenti universitari lavoratori</td><td>Assegnazione a studenti universitari in graduatoria</td></tr>
<tr><td>Residuo relativo alla borsa di studio per studenti universitari</td><td>Assegnazione a studenti universitari lavoratori in graduatoria</td></tr>
<tr><td colspan="2">In assenza di titolari delle borse di studio per studenti universitari lavoratori e non, le somme residue vengono ripartite, ad esaurimento, tra gli studenti (nell'ordine):</td></tr>
<tr><td colspan="2">della scuola secondaria di 2° grado lavoratori</td></tr>
<tr><td colspan="2">della scuola secondaria di 2° grado</td></tr>
<tr><td colspan="2">della scuola secondaria di 1° grado</td></tr>
<tr><td colspan="2">Qualora risultasse ancora un residuo di importo inferiore al valore stabilito per le borse di studio dei diversi ordini, il residuo verrà eliminato</td></tr>
<tr><td colspan="2">Borse di studio per studenti della scuola secondaria di 2° grado:</td></tr>
<tr><td>Residuo relativo alla borsa di studio per studenti lavoratori della scuola secondaria di 2° grado</td><td>Il residuo verrà ripartito in parti uguali fra gli studenti in graduatoria, se presenti almeno in numero di 2</td></tr>
<tr><td>Residuo relativo alla borsa di studio per studenti dalla scuola secondaria di 2° grado</td><td>Ripartizione tra gli studenti lavoratori della scuola secondaria di 2° grado</td></tr>
<tr><td colspan="2">In assenza di titolari, le somme vengono ripartite fra gli studenti della scuola secondaria di 1° grado presenti in graduatoria. Eventuali frazioni di valore inferiore al valore stabilito per la borsa di studio verranno eliminate</td></tr>
<tr><td colspan="2">Borse di studio per studenti della scuola secondaria di 1° grado:</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Residuo relativo alla borsa di studio per studenti dalla scuola secondaria di 1° grado</td><td>Il residuo verrà ripartito in parti uguali fra gli studenti in graduatoria, se presenti almeno in numero di 4</td></tr>
<tr><td>Con meno di n. 4 studenti in graduatoria, o in assenza di titolari, il residuo verrà eliminato</td></tr>
</table>